

Regolamento per il finanziamento di ricerche di rilevante interesse di Ateneo

Decreto n.199-0036

IL RETTORE

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'istruzione universitaria approvato con R.D. del 31.08.1933 n. 1592;

VISTO lo Statuto dell'Ateneo approvato con D.R. del 30.12.1996;

VISTO l'art. 13 della Legge 341/90,

VISTA la deliberazione del 16.11.1999 del Senato accademico dell'Università;

VISTA la deliberazione del 21.12.1999 del Consiglio di Amministrazione dell'Università

DECRETA

"Regolamento per il finanziamento di ricerche di rilevante interesse di Ateneo"

Art. 1

Nell'ambito di risorse finanziarie definite dal Consiglio di Amministrazione in sede di bilancio di previsione, l'Università dell'Aquila promuove ricerche su temi di interesse di Ateneo.

Art. 2

Al fine di favorire l'aggregazione di risorse umane e strumentali esistenti, il 70% di tale finanziamento è destinato a progetti di ricerca su temi generali e coordinati svolti da ricercatori dell'Università degli Studi di L'Aquila.

Art. 3

Per favorire lo sviluppo di temi di riconosciuto elevato interesse, presentati da piccoli gruppi di ricerca o anche da singoli, il restante 30% del finanziamento viene destinato a temi liberi.

Art. 4

I temi generali di ricerca vengono annualmente suggeriti dal Senato Accademico su proposta del Collegio dei Direttori di Dipartimento, sulla base delle risorse e delle ricerche già attive e consolidate nelle strutture dipartimentali.

Art. 5

Il Rettore con proprio decreto fissa il periodo utile di presentazione delle domande che di norma va dal 1 al 31 marzo di ogni anno e ne dà comunicazione ai dipartimenti. Le domande vanno inoltrate al Rettore, copia al Presidente della Commissione Scientifica di cui al successivo art. 8.

Art. 6

Possono accedere al finanziamento relativo ai temi generali unità di ricerca tra loro coordinate, nel seguito dette *gruppi*, così costituite:

- a) l'unità di ricerca è formata da almeno tre ricercatori, tra professori di I o II fascia e ricercatori confermati o non, anche afferenti a diversi dipartimenti. E' possibile utilizzare, oltre al personale già previsto nei programmi di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale, gli assegnisti di ricerca purché il loro programma di ricerca sia congruo con il progetto presentato. L'unità è coordinata da un professore, nel seguito detto *coordinatore di unità*;
- b) il gruppo è formato da almeno tre unità, appartenenti a settori disciplinari differenti e afferenti preferibilmente a diversi dipartimenti; il gruppo è coordinato da un Professore, nel seguito detto *coordinatore di progetto*, designato dai coordinatori di unità.
- c) ogni ricercatore può far parte di un unico gruppo di ricerca.

Art. 7

Il gruppo presenta un progetto di ricerca integrato nell'ambito dei temi generali definiti come all'art. 4 che evidenzi esplicitamente l'obiettivo comune da perseguire ed il contributo delle singole unità, utilizzando a tal scopo la modulistica predisposta dal Collegio dei Direttori. Le ricerche proposte devono possedere i seguenti requisiti:

- originalità:
- significato tecnico scientifico, culturale - avere carattere interdisciplinare
- valorizzare risorse umane e strumentali già esistenti nell'UAQ

Il progetto deve avere durata biennale. Sono ammissibili richieste di finanziamento non inferiore a Lit 100 (cento) milioni. Nella richiesta va dettagliato un piano finanziario suddiviso tra materiale inventariabile e di funzionamento. La richiesta deve inoltre prevedere un finanziamento minimo al di sotto del quale il progetto non può essere realizzato.

Un ricercatore appartenente ad un gruppo che è stato finanziato l'anno precedente, non può far parte, nell'anno in corso, di un nuovo gruppo di ricerca, né come membro né come coordinatore.

Art. 8

Relativamente ai temi liberi, le modalità di aggregazione, l'entità della richiesta di finanziamento e la definizione del Responsabile della ricerca sono proposte direttamente dai richiedenti. I requisiti per le ricerche libere sono rappresentati ai primi due punti dell'elenco di cui al precedente art.7.

Art. 9

Le domande di finanziamento vengono esaminate da una Commissione scientifica nominata con provvedimento del Rettore che si avvale di referi esterni anonimi nel numero ritenuto necessario. In particolare la Commissione valuta nel merito i progetti, utilizzando i seguenti criteri:

- a) qualità scientifica del progetto;
- c) esperienza pregressa sul tema dei componenti il gruppo; d) adeguatezza delle risorse/mezzi già disponibili rispetto alle attività proposte;
- e) congruità della richiesta finanziaria.

La Commissione quindi propone al Senato Accademico il finanziamento dei migliori progetti trasmettendo il verbale con dettagliate motivazioni, nei limiti delle disponibilità finanziarie.

1. Dopo aver ricevuto comunicazione del finanziamento del progetto, il coordinatore di progetto provvede a ripartire la somma tra le unità di ricerca costituenti il gruppo. Le singole quote vengono quindi accreditate ai dipartimenti concorrenti al progetto.

2. Trascorso il primo anno del progetto, il Coordinatore o il Responsabile di progetto presenta alla Commissione Scientifica una relazione sullo stato di avanzamento e l'approvazione della relazione è vincolante per l'accesso all'aliquota di finanziamento del secondo anno. Al termine della durata della ricerca, e comunque entro due mesi dalla scadenza del progetto, il Coordinatore di progetto presenta al Senato Accademico un rendiconto scientifico e amministrativo-contabile dell'attività svolta. Il Coordinatore di progetto che non presenti il rendiconto entro i suddetti termini viene escluso insieme al gruppo di ricerca dalla successiva domanda.

L'Aquila, lì 24/12/1999

II RETTORE
(Prof. Luigi Bignardi)